



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 523 del Registro

OGGETTO: L. R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23, comma 3 – Rinnovo del Consiglio di disciplina della Società Kima Mobilità S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTI:

- l'art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
- la DGR 24/01/2017, n. 24 *“Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”*”;
- l'art.54 dell'Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148 *“Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”* ove è stabilito che le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 del predetto Regio Decreto sono inflitte con deliberazione del Consiglio di Disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
 - 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
 - 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di



REGIONE PUGLIA

amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

- 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

- l'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382."* che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, comprese quelle relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee;
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 comma 4, della L. 15.3.97, n. 59 e smi"*;
- l'art. 102, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* che prevede la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina;
- l'art. 23, comma 3 lett."b" della L.R. Puglia 31/10/2002, n. 18 *"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"* ove è stabilito che compete alla regione nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento allegato A) del R.D. n. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il presidente e i componenti del consiglio di disciplina;
- la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro del 14/05/2019, n. 12770 che ha ribadito la vigenza del R.D. 08/01/1931, n. 148;
- il D.P.G.R. n. 67 del 25/2/2021 recante *"L.R. 31/10/2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", art. 23 comma 3 - Nomina Presidente e componenti del Consiglio di Disciplina dell'azienda "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A." (AMAT spa)" e ss.mm.ii.*



REGIONE PUGLIA

- il D.P.G.R. n. 454 del 02/10/2023 recante *“L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 - sostituzione di un componente effettivo di parte sindacale del Consiglio di disciplina della società “KIMA MOBILITA’ S.p.a.” Taranto già A.M.A.T. S.p.A.”.*
- il D.P.G.R. n. 329 del 12/7/2023 *“L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 – sostituzione e nomina del Presidente dei Consigli di Disciplina già costituiti delle aziende di Trasporto Pubblico Locale presenti nelle province della Regione Puglia.”;*
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 3030/2023 pubblicata il 24/3/2023;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 54 dell’Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148:
 - comma 6: *I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati;*
 - comma 7: *I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.*
- in data 25/2/2026 è scaduto il Consiglio di Disciplina della KIMA MOBILITA’ S.p.A. (già Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto S.p.A.) costituito con D.P.G.R. n. 67 del 25/2/2021 e ss.mm.ii.
- con sentenza n. 3030/2023 il Consiglio di Stato ha stabilito il principio per cui la previsione normativa relativa al criterio di scelta preferenziale dei Presidenti dei Consiglio di Disciplina, ex l’art.54 dell’Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148, si pone in contrasto con l’esercizio indipendente della funzione giudiziaria e pertanto ha stabilito l’incompatibilità di tale incarico con le funzioni concretamente svolte dai magistrati per il possibile pregiudizio alla credibilità del servizio giustizia che esso può arrecare *“atteso che le decisioni del Consiglio di disciplina sono naturalmente suscettibili di riesame in sede giurisdizionale”.*
- con nota prot. 0311636 del 11/6/2025 è stato chiesto al Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso, già Presidente del Consiglio di Disciplina della società KIMA MOBILITA’ S.p.A., giusto D.P.G.R. n. 329 del



REGIONE PUGLIA

12/7/2023, di manifestare il proprio eventuale interesse a veder confermato il proprio incarico alla presidenza del suddetto organismo aziendale per un altro ciclo quinquennale;

- con nota PEC del 13/6/2025, acquisita in pari data al prot. n. 318373 del 13/6/2025, il Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso ha formalizzato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di Presidente del Consiglio di Disciplina per ciascuna delle società che esercitano il Trasporto Pubblico Locale nella Regione Puglia per un altro ciclo quinquennale trasmettendo la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di inconferibilità all'incarico;
- che con nota prot. n. 563697/2025 del 14/10/2025 la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (d'ora in poi Sezione TPL) della Regione Puglia, in vista della imminente scadenza del Consiglio di Disciplina aziendale, ha chiesto alla KIMA MOBILITA' S.p.A. di:
 - procedere a designare/confermare i propri funzionari/consiglieri di amministrazione in qualità di rappresentanti effettivi e dei rispettivi supplenti, in seno ai rispettivi Consigli di Disciplina (*per ogni rappresentante effettivo deve essere espressamente designato il rispettivo supplente*);
 - trasmettere (sia in caso di conferma che di nuova designazione) le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità sottoscritte dai soggetti designati in qualità di rappresentanti effettivi e supplenti, redatte seguendo le indicazioni contenute nel format/modello allegato alla presente;
 - comunicare il numero aggiornato degli iscritti a livello aziendale per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda, al fine di individuare/confermare le tre maggiormente rappresentative;
- che con note prott. n. 19756 del 20/11/2025 e n. 19938 del 26/11/2025, acquisite rispettivamente al protocollo di questa Regione n. 653545 del 20/11/2025 e n. 683923 del 04/12/2025, la società KIMA MOBILITA' S.p.A. ha riscontrato la nota prot. n. 563697/2025 del 14/10/2025 e trasmesso le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità dei seguenti funzionari/consiglieri di amministrazione designati rappresentanti effettivi e supplenti dell'azienda in seno al consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 54, Allegato A, del RD n.148/1931:



REGIONE PUGLIA

- Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI;
(omissis) supplente: Ing. Cosimo CIGLIESE;
(omissis)
- Dott.ssa Tiziana TURSI;
(omissis) supplente: Avv. Paola RUBINO;
(omissis)
- Dott. Nicola CARRIERI;
(omissis) supplente: Ing. Domenico PELLICORO
(omissis)

e ha comunicato il seguente numero di iscritti a livello aziendale alle organizzazioni sindacali presenti:

1.	FILT CGIL	108	iscritti
2.	FIT CISL	104	iscritti
3.	UGL FNA	92	iscritti
4.	UILTRASPORTI	76	iscritti
5.	FAISA CISAL	43	iscritti
6.	SINAI	39	iscritti

DATO ATTO che, per le finalità connesse al rinnovo del Consiglio di Disciplina della KIMA MOBILITA' S.p.A., le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale risultano essere:

1.	FILT CGIL	108	iscritti
2.	FIT CISL	104	iscritti
3.	UGL FNA	92	iscritti

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 9017 del 09/1/2026 la Sezione TPL della Regione PUGLIA ha chiesto alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale FILT CGIL, FIT CISL e UGL FNA e di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno al nuovo Consiglio di Disciplina della KIMA MOBILITA' S.p.A.;
- FIT CISL, con nota PEC del 05/3/2026, acquisita in pari data al prot. 119989; UGL FNA, con nota acquisita al prot. 107948 del 03/12/2026; FILT CGIL, con nota acquisita al prot. 98477 del 24/2/2026; hanno designato i seguenti componenti effettivi e relativi supplenti del Consiglio di Disciplina della KIMA MOBILITA' S.p.A.:





- * * * *

Bari, lì 23 settembre 2026

7